

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2001819**  
Data: **11/02/2019**

Oggetto: **regime forfettario: quando si può applicare il 5%**  
Allegati: **NO**

## REGIME FORFETTARIO: QUANDO SI PUO' APPLICARE IL 5%

Gentile Associato,

la **flat tax per le startup** è ancora più conveniente, ma è necessario rispettare specifici **requisiti** che analizzeremo di seguito.

Il regime forfettario al 5% si può applicare soltanto quando concorrono determinati presupposti, sui quali l'**Agenzia delle Entrate** si è più volte espressa.

Analizziamo di seguito i **requisiti** previsti, richiamando a precedenti circolari e chiarimenti che si ritengono tutt'ora validi ai fini della valutazione della possibilità o meno di accedere al **regime forfettario per le nuove attività**.

### Regime forfettario 5% startup: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività

Per i soggetti che avviano una **nuova attività** l'applicazione del **regime forfettario** è ancora più conveniente: per i **primi 5 anni** di attività l'imposta dovuta è **pari al 5%**.

I presupposti e i **requisiti** da analizzare per capire **quando si applica** la flat tax del 5% sono i seguenti: il contribuente **non deve aver esercitato**, nei tre anni che precedono l'avvio dell'attività, **un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare**;

la start up **non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta** in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni;

se si prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite per l'accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).

A questi requisiti bisognerà poi aggiungere quelli generali previsti per l'accesso al regime forfettario, così come modificati dalla Legge di Bilancio 2019 nella parte che riguarda i limiti relativi all'ex datore di lavoro ed il possesso di quote di controllo societario.

Al netto dei nuovi requisiti sopra elencati, sono i tre paletti generali quelli che generano maggior confusione, soprattutto per quel che riguarda il **divieto** di accesso al **regime forfettario startup** nel caso in cui il titolare di partita IVA abbia **già esercitato un'attività imprenditoriale**.

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte per chiarire **chi e quando** può beneficiare della **flat tax al 5%**. Facciamo il punto con le tre circolari più significative in merito.

### Regime forfettario startup: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il primo documento di prassi che è necessario citare quando si parla del regime forfettario per le startup è la **circolare n. 17/E/2012** relativa al regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio) che contiene chiarimenti validi tutt'oggi per chi intende avviare una nuova attività.

In merito ai requisiti del **mancato esercizio nei tre anni precedenti** di un'attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiare, bisognerà tener conto **non del periodo d'imposta** ma della data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all'inizio del triennio (calcolato secondo il **calendario comune**) che precede l'inizio della nuova attività.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Prendiamo ad **esempio** un soggetto che ha cessato la propria attività il 31 maggio 2016. In tal caso sarà possibile avviare una nuova attività beneficiando del regime forfettario del 5% nel mese di luglio 2019, senza attendere che si concludano tre periodi d'imposta completi.

In merito, già con **la circolare n. 1/E/2001** era stato chiarito che non è causa diretta ed automatica di esclusione dal regime forfettario startup la semplice apertura di partita IVA. Andrà quindi valutato l'effettivo esercizio.

La verifica dell'**effettivo esercizio dell'attività** si applica anche nel caso di partecipazioni a società:

“nell'ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un'attività, andrà riscontrato se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un'attività di gestione all'interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale”.

Nel caso di partecipazione a **società inattiva**, il predetto limite non opera atteso che manca “un'attività di gestione da parte dei soci.”

Consultando i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, è utile richiamare anche quanto chiarito con la **circolare n. 59 del 2001**.

In merito alla possibilità di utilizzare il **regime forfettario** agevolato per una **nuova attività** per chi ha già prestato **lavoro occasionale**, bisogna considerare non tanto l'attività esercitata in precedenza ma il **concetto di “mera prosecuzione”**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate,

“è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.

Nella circolare n. 17/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, fornendo un esempio: è una ipotesi di **sostanziale continuità** quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l'attività di imprenditore rivolgendosi allo **stesso mercato di riferimento**.

Tuttavia, l'esistenza del requisito di cui sopra dovrà essere verificata sempre in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non precludono l'accesso al regime forfettario startup **contratti di collaborazione o a tempo determinato**, che si caratterizzano per la loro **marginalità economica e sociale**.

Per quel che concerne la condizione di marginalità, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che:

“si ritiene sussista tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio. In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente.”

Anche in tal caso, quindi, bisognerà scavare più a fondo e valutare la durata del lavoro a tempo determinato o di collaborazione.

In merito a **quando** è possibile applicare il **regime forfettario startup del 5%** in caso di **prosecuzione dell'attività** svolta in precedenza da un altro soggetto, è sempre la circolare n. 17/E/2012 a fornire importanti precisazioni.

Per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime fiscale per le nuove attività, va accertato che l'ammontare dei **ricavi conseguiti dal cedente o dal de cuius** non sia superiore a 65.000 euro, limite generale per l'accesso al regime forfettario.

L'indagine deve essere effettuata in relazione al **periodo di imposta precedente** a quello del riconoscimento del predetto beneficio: ad esempio quindi, e l'azienda è acquisita nel 2019, è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2018.

Pertanto, nel caso di prosecuzione dell'attività,

“il cessionario o l'erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell'anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame.”

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

**Studio Lerro - Bondavalli**